



COMUNE DI SPORMAGGIORE

Piazza di Fiera, n. 1 – 38010 SPORMAGGIORE

Tel. 0461/653555 - Fax 0461/653566

C.F. 00318880226 P.IVA 00305970220

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE
DA 3 MAGGIO 2026 AL 30 APRILE 2030**

<i>Febbraio 2026</i>

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNALI**

ARTICOLO 1

- Oggetto del servizio -

L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia delle seguenti strutture comunali:

- a) Municipio di Spormaggiore in Piazza Fiera, n. 1;
- b) Edificio scuole Spormaggiore in via Alt Spaur n. 5.

Il servizio di pulizia relativo a tutti gli immobili indicati nel comma 1 riguarda tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, poggioli, cortili, vetri e qualsiasi altra pertinenza indicati nelle planimetrie allegate al presente, nonché i relativi arredi ed attrezzature.

Le prestazioni oggetto del servizio sono specificate negli articoli seguenti. Il servizio non prevede comunque lo **sgombero dalla neve**.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

ARTICOLO 2

- Durata dell'appalto -

La durata del servizio di pulizia oggetto del presente appalto è stabilito in **4 anni**, con decorrenza **3 maggio 2026 e termine 30 aprile 2030**, fermo restando quanto previsto nel comma 2.

E' vietato il rinnovo tacito.

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno

all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

ARTICOLO 3

- Prestazioni oggetto dell'appalto -

Il servizio di pulizia e igiene ambientale di cui al presente appalto si riferisce a tutti i locali, servizi, scale, accessi, davanzali, poggiali, finestre della sede del municipio e di tutti gli altri edifici municipali indicati nel prospetto riportato all'art. 4, nonché ai relativi arredi ed attrezzature.

Il servizio di pulizia deve essere effettuato con l'uso di idonei e specifici prodotti in modo tale da non provocare deterioramenti o danneggiamenti ai materiali di superficie ed agli arredi od attrezzature, salvo la normale usura e in conformità ai CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici.

Il servizio di pulizia comprende:

- a) prestazioni giornaliere (fino anche a 7 giorni alla settimana in taluni casi);
- b) prestazioni periodiche già prestabilite;
- c) prestazioni particolari a richiesta dell'Amministrazione;
- d) prestazioni extra orario a costo orario a richiesta;

La frequenza delle prestazioni di cui al precedente comma, sarà definita nell'apposito prospetto riportato all'art. 4.

3.1 Le prestazioni giornaliere consistono:

- 1. nella pulitura dei pavimenti di qualsiasi tipo;
- 2. nella lavatura dei pavimenti di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli in moquette;
- 3. nella lucidatura dei pavimenti in materiali polivinilici ed affini;
- 4. nella pulitura e lavatura delle scale e dei pavimenti in pietra;
- 5. nella lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico - sanitari ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
- 6. nella spolveratura degli arredi, attrezzature, vetrine, vetrinette.

3.2 Le prestazioni periodiche già prestabilite consistono:

- 1. nella pulitura a fondo con idonea attrezzatura, almeno una volta alla settimana, dei pavimenti di qualsiasi tipo;
- 2. nella lavatura e lucidatura, almeno una volta alla settimana, dei pavimenti di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli in moquette;
- 3. nella pulizia una volta al mese delle finestre e delle vetrate interne ed esterne e relativi infissi;
- 4. nella pulizia una volta al mese dei lampadari e corpi illuminanti di ogni genere, segnalando eventuali anomalie degli stessi;

5. nella spolveratura mensile delle pareti interne e lavaggio delle pareti con tinte lavabili;
6. pulizia e lavaggio dei tendaggi una volta all'anno o comunque ogni qualvolta si renda necessario: si specifica che il costo del lavaggio resta a carico dell'impresa appaltatrice, che sarà comunque anche responsabile della corretta effettuazione dello stesso;
7. nella pulizia una volta alla settimana dei locali uso magazzino, laboratorio ed archivi - deposito;
8. la sala consiliare, la sala giunta, nonché le sale riunioni andranno comunque pulite metodicamente il giorno successivo al loro utilizzo, previo avviso.

3.3 Prestazioni particolari a richiesta dall'Amministrazione:

Rientra altresì nell'appalto la predisposizione delle sale riunioni per particolari occasioni quali convegni, congressi, ricevimenti, incontri pubblici, ecc. Rientra anche nell'appalto la pulizia straordinaria dopo dette manifestazioni e/o in caso di lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quali tinteggiatura pareti, sostituzione pavimenti o infissi, o modifiche impianti tecnologici.

Ai fini di garantire la sicurezza dell'utenza e dei lavoratori, i servizi di pulizia dovranno essere effettuati fuori dall'orario di apertura dei locali.

3.4 Locali con apparecchiature speciali

La pulizia dei locali che ospitano apparecchiature elettroniche e/o informatiche deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate, usando esclusivamente aspirapolvere, panni asciutti e antistatici o comunque prodotti specifici. Analoghe precauzioni dovranno essere adottate per la pulizia di locali contenenti apparecchiature elettriche in genere, suscettibili di danneggiamenti.

3.5 Asportazione rifiuti

L'impresa appaltatrice è tenuta anche allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini e posacenere, ed in genere di quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, che dovrà essere depositato nel centro di raccolta di pertinenza degli immobili, debitamente differenziato.

Rientra altresì nei compiti della ditta l'asporto degli appositi contenitori dei rifiuti speciali degli ambulatori medici, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

3.6 Materiali di consumo ed attrezzature

L'impresa appaltatrice si impegna a fornire a propria cura e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica e gli asciugamani eventualmente necessari per i servizi igienici.

In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, l'impresa è tenuta a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio, quale ad esempio soluzioni detergenti liquide, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo, provvedendo anche al controllo del regolare funzionamento degli stessi.

L'appaltatore espletterà il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi e provvederà a sue spese al macchinario ed all'attrezzatura occorrente per il servizio. L'appaltatore dovrà usare attrezzature e macchine in regola con le norme E.N.P.I. e C.E.I. nonché con le altre norme già emanate da parte di Autorità ed Enti competenti, sollevando il Comune di Spormaggiore da ogni responsabilità in merito.

Il macchinario dovrà essere efficiente ed atto a garantire la perfetta esecuzione del servizio nonché collaudato e dichiarato idoneo.

ARTICOLO 4

- Prospetto delle superfici dei locali e della frequenza necessaria per l'effettuazione del servizio di pulizia -

MUNICIPIO PIANO TERRA SEDE DELL'AMBULATORIO PEDIATRICO P.ED.367

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
SALA DI ATTESA	1 VOLTA IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	41,4 MQ.
AMBULATORIO PEDIATRICO	1 VOLTA IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	15,6 MQ.
BAGNO E ANTIBAGNO	1 VOLTA IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	8 MQ
TOTALE		65 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata per 1 giorno in settimana esclusivamente nei giorni feriali e fuori dall'orario di apertura al pubblico e comunque dopo che il personale medico e i pazienti hanno abbandonato i locali. I giorni festivi che ricadono all'interno della settimana oppure i giorni di chiusura degli uffici non rientrano nelle giornate nelle quali svolgere il servizio di pulizia.

Il calendario di utilizzo dell'ambulatorio medico e dei locali a esso collegati verrà comunicato prima dell'avvio del servizio. Previo congruo preavviso l'orario dell'ambulatorio medico e dei locali a esso collegati può essere modificato in corso d'opera a discrezione della Amministrazione comunale.

MUNICIPIO PIANO TERRA SEDE DELL'AMBULATORIO MEDICO P.ED.367

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
CORRIDOIO ESTERNO DI ACCESSO IN PIETRA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	39,7 MQ.
ATRIO INTERNO TRA LE DUE PORTE	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	15 MQ.
SALA DI ATTESA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	16 MQ.
AMBULATORIO MEDICO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I	25,5 MQ.

	FESTIVI	
BAGNO E ANTIBAGNO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	6,7 MQ.
TOTALE		102,9 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata per 3 giorni in settimana esclusivamente nei giorni feriali e fuori dall'orario di apertura al pubblico e comunque dopo che il personale medico e i pazienti hanno abbandonato i locali. I giorni festivi che ricadono all'interno della settimana oppure i giorni di chiusura degli uffici non rientrano nelle giornate nelle quali svolgere il servizio di pulizia.

Il calendario di utilizzo dell'ambulatorio medico e dei locali a esso collegati verrà comunicato prima dell'avvio del servizio. Previo congruo preavviso l'orario dell'ambulatorio medico e dei locali a esso collegati può essere modificato in corso d'opera a discrezione della Amministrazione comunale.

MUNICIPIO PIANO PRIMO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI P.ED.367

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
UFFICIO ANAGRAFE/SEGRETERIA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	31 MQ.
UFFICIO TECNICO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	18,5 MQ.
UFFICIO RAGIONERIA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	20 MQ.
UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	17,5 MQ.
UFFICIO SINDACO/GIUNTA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	16 MQ.
UFFICIO SEGRETERIA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	14 MQ.
CORRIDOIO INTERNO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	38 MQ.
BAGNO E ANTIBAGNO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	11 MQ.
SALA PAUSA CAFFE' E SCALA DAL PIANO TERRA AL PRIMO PIANO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	15,2 MQ.
ARCHIVIO	1 VOLTA AL MESE	12 MQ.
ASCENSORE	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I	3 MQ.

	FESTIVI	
TOTALE		196,2 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata per 3 giorni in settimana (escluso il locale archivio il quale va pulito 1 volta al mese) esclusivamente nei giorni feriali e dopo l'orario di ufficio – successivamente alle ore 17.30 oppure prima delle ore 08.00 e comunque dopo che il personale ha abbandonato il posto di lavoro. I giorni festivi che ricadono all'interno della settimana oppure i giorni di chiusura degli uffici non rientrano nelle giornate nelle quali svolgere il servizio di pulizia.

Viene lasciato libero da pulizie un giorno feriale in quanto occupato dalle riunioni della giunta comunale; questo giorno sarà comunicato preventivamente prima di iniziare l'appalto dei lavori. Previo congruo preavviso questo giorno può essere modificato in corso d'opera a discrezione della Amministrazione comunale.

MUNICIPIO PIANO SECONDO SEDE DELLA SALA CONSIGLIARE E UFFICIO POLIZIA LOCALE
P.ED.367

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
SCALA	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	50 MQ
SALA CONSIGLIARE	A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DEL LORO UTILIZZO	128 MQ.
UFFICIO POLIZIA LOCALE	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	21 MQ.
BAGNO E ANTIBAGNO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI	14 MQ.
ARCHIVIO COMUNALE	A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA	29 MQ.
TOTALE		192 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata per 3 giorni in settimana (escluso il locale archivio e la sala consigliere i quali vanno puliti a chiamata da parte dell'Amministrazione comunale per un numero indicativo di 12 volte all'anno) esclusivamente nei giorni feriali e dopo l'orario di ufficio – successivamente alle ore 17.30 oppure prima delle ore 08.00 e comunque dopo che il personale ha abbandonato il posto di lavoro. I giorni festivi che ricadono all'interno della settimana oppure i giorni di chiusura degli uffici non rientrano nelle giornate nelle quali svolgere il servizio di pulizia.

I giorni da adibire alle pulizie verranno concordati prima dell'inizio del contratto e comunque potranno essere accoppiati ai giorni di pulizia dei locali situati nello stesso immobile al piano terra e piano primo. Previo congruo preavviso questo giorno può essere modificato in corso d'opera a discrezione della Amministrazione comunale.

PALESTRA COMUNALE PIANO INTERRATO P.ED.26/1

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
PALESTRA COMUNALE	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO E A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON AVVISO ALMENO 48 ORE PRIMA	266 MQ.
BAGNI E ANTI BAGNI	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO E A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON AVVISO ALMENO 48 ORE PRIMA	14 MQ.
DISBRIGO	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO E A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON AVVISO ALMENO 48 ORE PRIMA	20 MQ.
SPOGLIATOI MASCHILI E FEMMINILI	3 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO E A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON AVVISO ALMENO 48 ORE PRIMA	22,3 MQ.
TOTALE		322,3 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata per 3 giorni in settimana (NEL PERIODO SCOLASTICO) esclusivamente nei giorni feriali e dopo l'orario di utilizzo e comunque dopo che i locali siano sgomberi. Visto l'uso della struttura anche da parte di associazioni possono essere richiesti ulteriori pulizie oltre a quelle programmate nella tabella sopra riportata previo avviso di almeno 48 ore da parte dell'Amministrazione comunale.

I giorni settimanali fissi da adibire alle pulizie verranno concordati prima dell'inizio del contratto, ma potranno subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

SCUOLA ELEMENTARE PIANO SOTTOTETTO P.ED.26/1

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
SCALA DAL PIANO SOTOTETTO A SOPPALCO	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	8 MQ.
SOPPALCO	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	52 MQ.
SCALA DAL PIANO SECONDO AL PIANO SOTTOTETTO	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	25,4 MQ.
AULA CUCINA	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	22,4 MQ.
AULA ARTISTICA E SCIENZE	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	28,2 MQ.
AULA 1	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	52,8 MQ.
AULA INSEGNANTI	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	26,8 MQ.
AULA 2	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	45,6 MQ.
AULA 3	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	48,6 MQ.
AULA 4	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	47,9 MQ.
AULA SPECIALE	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	24,1 MQ.
AULA 5	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	48,1 MQ.
UFFICIO	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	15,6 MQ.
BAGNO INSEGNANTI	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	2,9 MQ.
ANTIWC INSEGNANTI	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	2,5 MQ.
BAGNO DISABILI	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	14 MQ.
ASCENSORE	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	2MQ.
ATRIO ESTERNO ASCENSORE	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	7,2 MQ.

BAGNO E ANTIBAGNO BAMBINE	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	13,6 MQ.
BAGNO E ANTIBAGNO BAMBINI	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	14,52 MQ.
FILTRO FUMO E LOCALE TECNICO	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	6,4 MQ.
CORRIDOIO	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	109,4 MQ.
VANO SCALA EMERGENZA	5 VOLTE IN SETTIMANA ESCLUSI I FESTIVI NEL PERIODO SCOLASTICO	27 MQ.
TOTALE		645 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata per 5 giorni in settimana (NEL PERIODO SCOLASTICO) esclusivamente nei giorni feriali e dopo l'orario di utilizzo e comunque dopo che i locali siano sgomberi. Visto l'uso della struttura anche da parte di associazioni possono essere richiesti ulteriori pulizie oltre a quelle programmate nella tabella sopra riportata previo avviso di almeno 48 ore da parte dell'Amministrazione comunale.

AULA MAGNA PRESSO EDIFICIO SCUOLA PIANO TERRA P.ED.26/1

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
AULA MAGNA	A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON PREAVVISO DI 48 ORE	104 MQ.
ATRIO INGRESSO E ZONA PAUSA CAFFE'	A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON PREAVVISO DI 48 ORE	80,2 MQ.
BAGNI E ANTI BAGNO PIANO TERRA	A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON PREAVVISO DI 48 ORE	30 MQ.
TOTALE		214,2 MQ.

In questi locali le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata a chiamata da parte dell'Amministrazione comunale con un preavviso di 48 ore (per un numero indicativo di 12 volte all'anno).

TETTOIA SOPRA PALESTRA PRESSO EDIFICIO SCUOLA P.ED.26/1

(pulizia straordinaria ad inizio contratto)

DENOMINAZIONE	FREQUENZA PULIZIE	SUPERFICIE
TETTOIA AD USO FESTE E INCONTRI	A CHIAMATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON PREAVVISO DI 48 ORE	277 MQ.
TOTALE		277 MQ.

In questo locale le pulizie vanno eseguite come da tabella sopra riportata a chiamata da parte dell'Amministrazione comunale con un preavviso di 48 ore (per un numero indicativo di 12 volte all'anno).

ARTICOLO 5

- Calendario degli interventi e personale impiegato -

L'impresa appaltatrice, entro **15 giorni** dall'assunzione del servizio, è tenuta a trasmettere al Comune il **calendario degli interventi periodici, se non già definiti, di cui all'articolo 4.**

Entro venti giorni dall'assunzione del servizio di pulizia Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere alla Comune di Spormaggiore l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia degli uffici (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa, pena le sanzioni di cui all'art. 17. Eventuali variazioni a tale elenco, accompagnate dalla relativa documentazione, dovranno essere tempestivamente segnalate dall'affidatario.

ARTICOLO 6

- Ulteriori obblighi e modalità nello svolgimento del servizio -

La pulizia delle apparecchiature telefoniche, di quelle elettriche o elettroniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature stesse, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità potranno essere usati stracci umidi.

L'impresa appaltatrice è tenuta anche allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini, ed in genere quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia. Tali materiali di risulta dovranno essere depositati, racchiusi in idonei sacchi (di materiale previsto dalla specifica

normativa di legge del settore) forniti dall'Impresa appaltatrice, nel relativo centro di raccolta di pertinenza degli immobili (cassonetti per i rifiuti urbani indicati dall'Amministrazione comunale).

L'impresa si impegna a non utilizzare contenitori ed altri imballaggi contenenti PVC ed è tenuto ad effettuare la **raccolta differenziata dei rifiuti** tra: **carta, plastica, lattine, vetro e residuo**. L'impresa dovrà dunque provvedere allo sgombero dei materiali di risulta, derivante dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti e, a mezzo di appositi sacchi, al conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili.

Si richiamano, inoltre, gli obblighi della ditta previsti nel presente capitolato relativi a: trattamento del personale, uso dei prodotti e loro caratteristiche, rispetto della normativa in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro, divieto del subappalto.

L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 12.

La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ARTICOLO 7

- Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi -

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 8

- Materiali e mezzi -

L'impresa nello svolgimento del servizio è tenuta a provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario nonché delle attrezzature occorrenti, restando a carico dell'Amministrazione la sola fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all'espletamento del servizio e dei seguenti materiali di consumo. **L'Amministrazione potrà a propria discrezione eventualmente concedere l'uso di particolari attrezzature, con le cautele e le garanzie del caso.**

La **dotazione minima** di attrezzature comprende un carrello completo di ogni materiale di pulizia (con secchi, spazzoloni, scope, ecc.), scale di idonea altezza e con caratteristiche a norma EN 131.

Salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo, è vietato l'uso di attrezzature di qualsiasi tipo di proprietà del Comune o di altri soggetti eventualmente presenti negli edifici, ed in particolare: trabattelli o similari, scale, lavasciuga per pavimenti, aspiratori e aspiraliquidi.

L'impresa è tenuta a fornire il **sapone, la carta igienica e gli asciugamani necessari per i servizi igienici garantendone la posa in opera.**

Se richiesto, e ritenuto necessario, l'Amministrazione metterà a disposizione un locale a propria scelta per il deposito delle attrezzature per la pulizia.

L'impresa è altresì tenuta a fornire **prodotti ecologici a basso impatto ambientale** nel rispetto delle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare, i prodotti:

- debbono rispettare i **criteri minimi ambientali (CAM)** di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e successive modifiche, cui fa riferimento l'articolo 34 del D.lgs. n. 50/2016 ("Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale");
- dovranno comunque essere conformi alle seguenti caratteristiche previste dal capitolo C del CAM" per l'affidamento del "Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" pubblicato sulla G.U. di data 19/02/2021.

Sono tassativamente vietate le sostanze e preparati indicati al punto II articolo 2 Capitolo D dei criteri minimi ambientali (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021.

Inoltre:

- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;
- le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti;
- ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione dell'appaltatore un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

Ulteriori obblighi e divieti che l'impresa è tenuta ad osservare sono:

- a) è vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, etc.);
- b) **debbono essere consegnate all'Ufficio tecnico comunale competente, prima dell'inizio del servizio, tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia utilizzati**, in particolare le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti per verificare il rispetto dei **criteri ambientali minimi** per l'affidamento del "Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" pubblicato sulla G.U. di data 19/02/2021;
- c) non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- d) le parti degli imballaggi primari devono essere facilmente separabili in parti monomateriale;
- e) le informazioni che devono figurare sugli imballaggi sono: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura;
- f) debbono essere utilizzati panni in microfibra che garantiscono un risparmio di detergente;

- l) a fine lavoro gli addetti dell'impresa dovranno provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre sia interne che esterne, spegnere le luci e chiudere i rubinetti per evitare sprechi;
- m) l'impresa aggiudicataria non potrà utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante;
- n) sarà vietato utilizzare segatura del legno o piumini di origine animale;
- o) devono essere rispettati tutti i punti a), b) e c) del capitolo C) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" del "Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" pubblicato sulla G.U. di data 19/02/2021

ARTICOLO 9

- Personale e subappalto –

Non è ammesso il subappalto in virtù della clausola sociale di cui all'art. 32 comma 4 della L.p. n. 2/2016 e in considerazione del fatto che è un appalto ad alta intensità di manodopera.

ARTICOLO 9 bis

- Pagamento diretto ai subcontraenti -

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

ARTICOLO 10

- Ulteriori norme relative al personale addetto -

Il personale, in quanto impiegato presso un ente pubblico, dovrà tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. Dovrà inoltre accertarsi che i locali ove deve effettuare le pulizie siano liberi da persone prima di effettuare qualsiasi servizio chiedendo di volta in volta se può effettuare comunque il lavoro anche con le persone presenti.

All'atto dell'assunzione dell'incarico, il Comune consegnerà all'impresa, nella persona del responsabile di riferimento, copia delle chiavi di tutte le porte di ingresso agli edifici oggetto del servizio, il quale sarà responsabile del corretto uso delle stesse, impegnandosi a custodirle con diligenza, evitando di produrne copie e/o di consegnarle, se pur momentaneamente, a soggetti estranei alla propria organizzazione.

Per l'adempimento delle prestazioni contenute nel contratto, **l'impresa s'impegna a nominare un responsabile dell'attività** a cui il Comune può rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto dell'appalto.

L'impresa s'impegna a fornire al Comune, all'atto della sottoscrizione del contratto, per il personale impiegato:

nominativo, residenza, mansioni espletate e tipo di rapporto contrattuale.

L'impresa dovrà assicurare che il personale addetto, e soprattutto il referente, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso oltre a quanto previsto dal punto c) del capitolo C) del CAM per l'affidamento del "Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" pubblicato sulla G.U. di data 19/02/2021. La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, **dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati ed i risultati conseguiti.** Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 30 giorni dall'immissione in servizio.

ARTICOLO 10 bis

- Condizioni economiche-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto -

Fermo quanto stabilito dall'art. 10 ter del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del **SETTORE PULIZIA E SERVIZI OPPURE MULTISERVIZI PULIZIE** ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di

settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ARTICOLO 10 ter

- Disposizioni per la tutela del lavoro in cambio di gestione dell'appalto -

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti alla data di scadenza del contratto precedente. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori,

impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“Elenco del personale”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata al presente Capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art.122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del presente Capitolato.

ARTICOLO 11

- Sicurezza sul lavoro -

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'impresa dovrà trasmettere al Comune, entro 10 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia dei D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa è tenuta a fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme in materia di igiene da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

- Corrispettivi, svolgimento della procedura e modalità di pagamento-

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il **corrispettivo posto a base di gara** è quantificato in complessivi € 116.581,78 così suddivisi: importo del servizio pari a € 97.151,48 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.196,18 e costo della manodopera non soggetto a ribasso pari a € 79.927,18€; quinto d'obbligo pari a € 19.430,30.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni trimestre.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

Le prestazioni saltuarie o straordinarie saranno fatturate nel trimestre successivo alla loro effettuazione.

La procedura di gara si svolgerà secondo le modalità previste dalle regole del Bando "Servizi di pulizie" presenti su Contracta (Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento) ed eventualmente integrate dalle ulteriori condizioni stabilite dal presente documento e lettera d'invito.

La documentazione da allegare per la partecipazione alla gara è la seguente:

- a) Allegato A - DETERMINA A CONTRARRE;
- b) Allegato B- planimetria Edificio comunale e scuole;
- c) Allegato C - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- d) Allegato D - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia;
- e) Allegato E – DUVRI Edificio comunale e scuole;
- f) Allegato F – Quadro economico complessivo;

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) – da compilare all'interno del sistema Contracta

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vale a dire mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara determinato **a corpo** sull'intero importo a base d'asta e per il confronto informale sarà utilizzata la piattaforma del mercato elettronico (M.E.P.A.T.).

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purchè valida.

In caso di gara deserta si procederà a riformulare la gara telematica con altri operatori economici.

Il corrispettivo sarà pagato alla ditta appaltatrice mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere comunale – Cassa Centrale Banca - Sede di Trento - con emissione di relativi a titoli di spesa non posteriore a 30 (trenta) giorni del mese successivo a quello al quale si riferiscono le prestazioni e sempre che la ditta appaltatrice abbia presentato agli uffici comunali le relative fatture entro il primo giorno di ogni mese.

I pagamenti all'appaltatore potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n. 136/2010, in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN ed il CIG assegnato alla gara.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 12 bis

- Revisione dei prezzi -

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: **indice delle retribuzioni contrattuali orarie**.

ARTICOLO 13

- Aumento o diminuzione delle prestazioni dedotte in contratto -

L'Amministrazione comunale si riserva sin d'ora di variare in diminuzione la consistenza della superficie metrica complessiva e le ore minime lavorate previste, conseguentemente, l'importo del corrispettivo potrà essere adeguato, proporzionalmente, nei limiti del quinto del valore originario complessivo del contratto in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre l'Amministrazione comunale si riserva sin d'ora di variare in aumento la consistenza della superficie metrica complessiva e le ore minime lavorate previste, conseguentemente, l'importo del corrispettivo potrà essere adeguato, proporzionalmente, nei limiti del 10% (inferiore al quinto del valore originario complessivo del contratto) in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 bis

- Direttore dell'esecuzione del contratto -

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 ter

- Avvio dell'esecuzione del contratto -

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ARTICOLO 13 ter

- Anticipazione del prezzo -

Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, è riconosciuta all'Operatore economico a titolo di anticipazione una somma, pari al 20% per cento dell'importo originario di contratto.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione in conformità all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 quater

- Sospensione dell'esecuzione del contratto -

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 13 quinquies

- Modifica del contratto durante il periodo di validità -

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 14

- Garanzia definitiva -

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".
- b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 15

- Danni -

L'impresa è responsabile dei danni che dovessero arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc. ed agli immobili sede di uffici comunali, nonché alla sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'impresa è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune di Spormaggiore.

ARTICOLO 16

- Polizze assicurative-

L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale.

La **polizza RCT** deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a **Euro 1.500.000,00.=**.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto

A tale riguardo deve essere stipulata **polizza RCO** con un massimale non inferiore a **Euro 2.000.000,00.=** per sinistro con il limite di **Euro 1.000.000,00.= per persona**.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 17

- Vigilanza, accertamenti e penali -

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

L'Amministrazione appaltante, a mezzo del suo personale incaricato, effettua la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali, in particolare sulle modalità ed i tempi di esecuzione del lavoro, sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, sui prodotti usati, sull'impiego del personale (tipologia e numero) contrattualmente previsto e sul comportamento del medesimo.

Qualora il servizio non venga espletato in conformità al presente capitolato ed agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione appaltante provvederà ad inviare all'impresa una

nota, tramite PEC, nella quale si specificano gli inadempimenti accertati, con richiesta di giustificazioni, assegnando un termine per rispondere.

Fermo restando il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, il Comune ha la facoltà di applicare all'impresa **una penale compresa tra Euro 50,00 ed Euro 250,00** a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. **E' comunque applicata la penale nella misura massima giornaliera di Euro 250,00 nel caso in cui il servizio non sia effettuato.** La penale potrà essere applicata anche per la trascuratezza del servizio espletato o per il comportamento negligente del personale addetto, previa contestazione e richiesta di giustificazioni secondo quanto indicato nel comma 2.

Fermo restando il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, il Comune ha la facoltà di applicare all'impresa **una penale di Euro 250,00** per ogni singola infrazione commessa dall'impresa aggiudicatrice in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate dal capitolo b) (Specifiche tecniche) e c) (Clausole contrattuali) del criterio minimo ambientale per l'affidamento del "Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" pubblicato sulla G.U. di data 19/02/2021. La penale potrà essere applicata previa contestazione e richiesta di giustificazioni.

In caso di inadempienza dell'art. 10 ter sarà applicata una penale nella misura di Euro 2.000,00.=.

L'importo della penale è trattenuto all'atto del pagamento della prima fattura utile emessa dall'impresa dopo l'applicazione della penale medesima.

ARTICOLO 17 bis

- Clausola di forza maggiore -

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ARTICOLO 18

- Risoluzione del contratto e recesso -

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui le giustificazioni di cui all'articolo 17 comma 4 e 5 siano ritenute insufficienti o persistano gli inadempimenti contestati.

In particolare sono considerate gravi le seguenti inadempienze: sospensione o mancata esecuzione del servizio, di cessione del contratto o di subappalto, di inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni o sicurezza, mancato rispetto del contratto di lavoro, reiterate e gravi violazioni contrattuali da parte dell'impresa e mancato rispetto del capitolo b) (Specifiche tecniche) e c) (Clausole contrattuali) del criterio minimo ambientale per l'affidamento del "Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile" pubblicato sulla G.U. di data 19/02/2021.

Il Comune si riserva il diritto, per ragioni di pubblico interesse, di recedere dal contratto (art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023) previa assunzione di provvedimento motivato e relativa comunicazione all'impresa, da effettuarsi con preavviso di almeno 90 giorni, senza che l'impresa possa sollevare eccezioni o avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 18 bis

- Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto -

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 18 ter

- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari -

L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni

di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ARTICOLO 18 ter

- Obblighi in materia di legalità -

L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione approvata all'interno del PIAO del Comune di Spormaggiore, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 27 marzo 2025 e ss.mm., resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.comune.spormaggiore.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione approvata all'interno del PIAO del Comune di Spormaggiore, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 27 marzo 2025 e ss.mm., resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

<https://www.comune.spormaggiore.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione>

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ARTICOLO 18 quater

- Spese contrattuali -

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023

ARTICOLO 18 quinquies

- Disposizioni anticorruzione -

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Operatore economico dichiara di averne preso completa e piena conoscenza del Codice di comportamento del Comune di Spormaggiore. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ARTICOLO 20

- Consegna anticipata del servizio -

E' prevista la consegna anticipata del servizio con inizio previsto il **3 maggio 2026**.

ARTICOLO 21

- Trattamento dei dati personali-

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Spormaggiore/altra stazione appaltante, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 22

- Domicilio dell'appaltatore e variazioni della ragione sociale -

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune. L'appaltatore dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

ARTICOLO 23

- Controversie -

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Trento.

ARTICOLO 24

- Norme finali -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, all'art. 1677 del codice civile ed alle consuetudini locali.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al contratto.

L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.